TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 279

Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare

Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

a) Scuola lingue estere;

b) Scuola volontari dell'Aeronautica;

c) Scuola di perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica;

d) Scuola specialisti dell'Aeronautica;

e) Centro addestramento e perfezionamento sanita' dell'Aeronautica;

f) Scuole di volo;

g) Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;

h) Reparto addestramento controllo spazio aereo;

i) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 28 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	V — Istituti di istruzione e formazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-279-enti-e-istituti-di-istruzione-dell-aeronautica-militare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it